

## VII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli- VII Sezione civile – nella seguente composizione collegiale:

Dott. Gian Piero Scoppa	Presidente
Dott. Francesco Paolo Feo	Giudice rel.
Dott.ssa Livia De Gennaro	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo proposto da [REDACTED], titolare dell'Impresa Individuale [REDACTED], come in atti rappresentata e difesa

**MOTIVI**

a seguito di ricorso ex art. 161, co. 6, L.F presentata dalla predetta impresa, il Tribunale, concedeva, ai sensi dell'art. 161, comma 10 l.f., termine di sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista, nominando contestualmente l'Avvocato Luca Pisani quale Commissario Giudiziale della Procedura.

Successivamente [REDACTED], nel termine concesso e poi prorogato, depositava proposta concordataria con relativa documentazione; a seguito del provvedimento con cui il Tribunale dichiarava l'apertura della procedura di concordato preventivo, fissando l'adunanza dei creditori ai fini dell'espressione di adesione alla proposta concordato.

Nello specifico, quest'ultima, come già riportato nel provvedimento di ammissione, prevede che la soddisfazione dei creditori (divisi in classi, come si vedrà) si realizzi con il rinvenimento delle necessarie risorse finanziarie provenienti:



a) dalla cessione in esercizio dell'azienda-farmacia (unitamente ai relativi *assets* strumentali), nel termine prudenzialmente previsto di sei mesi dalla data di definitività del provvedimento di omologa, tramite procedura competitiva, per un valore stimato in euro 4.772.769;

b) dalla dismissione di altri immobili di proprietà del proponente non funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa, nel termine previsto di trentasei mesi dalla data di definitività del provvedimento di omologazione, per un valore di euro 3.359.125, corrispondente al valore dei predetti immobili, come stimato dagli esperti incaricati.

Sotto il profilo del programma di soddisfazione per i creditori, la proposta prevede: 1) Il pagamento integrale delle spese di giustizia (██████████, oltre il compenso per il nominando liquidatore giudiziale, fissato in ██████████, oltre iva e cpa) e degli oneri e crediti prededucibili, a mano a mano che diverranno esigibili (decorso il solo termine iniziale di sei mesi dalla data di definitività del decreto di omologazione), mediante le risorse finanziarie derivanti dalla cessione dell'azienda-farmacia. E' stato prudenzialmente previsto anche l'accantonamento di un ulteriore fondo spese di euro ██████████ strumentale all'espletamento delle procedure competitive per la vendita degli immobili.

2) Il pagamento integrale dei creditori muniti di prelazione mobiliare generale o speciale, nel termine di trentasei mesi dalla data di definitività del decreto di omologazione del concordato, coincidente con il termine di completamento del complessivo programma di liquidazione (dell'azienda e degli immobili).

3) Il pagamento dei creditori muniti di prelazione immobiliare (ipoteca) sugli immobili di proprietà del proponente, commisurato al ricavato realizzabile in ipotesi di liquidazione fallimentare come risultante dalla relazione ex art. 160, comma 2, L.F., tenuto conto del loro valore di mercato (come risultante dalle CTU redatte nell'ambito delle procedure esecutive su

di essi pendenti) mentre la parte del credito eccedente (il ricavato massimo stimato nella predetta ipotesi di liquidazione) è stata degradata a chirografo ed iscritta in apposita classe. Detto pagamento avverrà nel tempo necessario al completamento del programma di liquidazione degli immobili - stimato in trentasei mesi dalla data della definitività dell'omologazione. Dalla predetta relazione ex art. 160, comma 2, L.F. risulta che la soddisfazione offerta a tali creditori privilegiati, ancorché parziale, non è inferiore (anzi è potenzialmente superiore) a quella che essi otterrebbero dal ricavato, in ipotesi di liquidazione fallimentare, dei beni oggetto di prelazione, in considerazione del loro valore di mercato (determinato dalle suindicate CTU).

4) Il pagamento dei creditori chirografari (originari e degradati) suddivisi in quattro classi, con trattamento diversificato, nel termine di trentasei mesi dalla data di definitività del decreto di omologazione del concordato, coincidente con il termine di completamento del complessivo programma di liquidazione (dell'azienda e degli immobili). Nell'ambito dei crediti che sorgeranno in continuità la proponente ha tenuto conto, predisponendo relativo accantonamento, dell'imposta municipale (IMU) che maturerà annualmente sugli immobili nell'intervallo temporale antecedente alla loro dismissione ( [REDACTED]

[REDACTED] che sarà potenzialmente dovuta nelle annualità 2022 - 2026). E' stato inoltre accantonato un fondo per le spese legali connesse ai contenziosi bancari, per euro 17.345,20 (oltre IVA e CPA) sulla base delle convenzioni sottoscritte con il legale incaricato.

Il ceto creditorio è stato suddiviso nelle seguenti classi:

Classe I: costituita dai creditori assistiti da privilegio immobiliare ([REDACTED]  
[REDACTED], che come detto verranno soddisfatti in ragione del valore del ricavato massimo



OMISSIS



ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

C. MILISI

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Per tutte le precedenti argomentazioni, deve concludersi nel senso che, dovendosi ritenere corretta la formazione delle classi, il concordato ha raggiunto le maggioranze previste dalla legge e deve pertanto essere omologato.

Va nominato quindi il liquidatore giudiziale, nella persona del dottor Luigi Palumbo, già designato in tale funzione dal proponente; designazione dalla quale il Tribunale non ritiene di doversi discostare, preso atto che il

proponente ha dichiarato che il predetto professionista possiede i requisiti di cui all'art. 28, L.F. e che ha già accettato (per il suo compenso è stato previsto l'importo di euro 60.000,00, oltre accessori).

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, così provvede:

omologa il concordato preventivo proposto da [REDACTED], titolare dell'Impresa Individuale [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]

nomina liquidatore giudiziale il dottor Luigi Palumbo, che, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in Cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazioni delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario giudiziale che provvederà a darne comunicazione ai creditori e predisporrà il programma di liquidazione, con indicazione delle relative modalità (con il rispetto delle forme di pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c., primo comma) e dei tempi (prevedendo tentativi di vendita almeno ogni quattro mesi e nel rispetto dei tempi comunque previsti nella proposta di concordato).

Il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato delle attività di liquidazione mediante il deposito di relazioni semestrali; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla Procedura ed i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario giudiziale;

il Commissario giudiziale depositerà ogni sei mesi a decorrere dall'emissione di questo provvedimento, un rapporto riepilogativo in

ordine all'andamento della procedura; copia di tale rapporto sarà trasmessa al comitato dei creditori, alla cui nomina si provvederà su proposta del Commissario giudiziale;

il Commissario provvederà in ogni caso ad informare tempestivamente il G.D. di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano e vigilerà sulla esecuzione della proposta concordataria e sulla programmata liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione e rilevanti inadempimenti.

Dispone che il presente decreto sia, a cura della Cancelleria, pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17 comma 2 L.F. e comunicato alla società debitrice ed al Commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Napoli, 22 Febbraio 2023.

